

## NORMATIVA TRANSITORIA in caso di STABILIZZAZIONE del RAPPORTO di LAVORO

Nella condivisa volontà di cogliere l'opportunità di stabilizzare i rapporti di lavoro in una prospettiva di miglioramento effettivo delle competenze professionali e di mestiere, con riferimento a tutti i profili professionali e, tra questi, a quelli relativi agli addetti alle linee meccanizzate, avendo le Parti:

- valutato il contratto di Apprendistato professionalizzante strumento idoneo a determinare una crescita delle competenze professionali in linea con i livelli competitivi dell'impresa e nella prospettiva del rafforzamento della posizione del lavoratore nel mercato del lavoro, anche attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro con la Società interessata all'attivazione dell'apprendistato;
- valutato positivamente, in questa prospettiva, i percorsi formativi propri dell'Apprendistato professionalizzante che, oltre al conseguimento della qualifica professionale obiettivo, consentono l'acquisizione di una formazione di base utile anche per ulteriori specializzazioni, sia ai fini dello sviluppo interno all'azienda, che in relazione alla più ampia impiegabilità del lavoratore stesso;
- considerato che attualmente nelle società del Gruppo numerosi giovani di età compresa fra i diciannove e i ventinove anni prestano o hanno prestato attività lavorativa con contratto a

tempo determinato o di somministrazione, in mansioni prevalentemente collegate alle linee meccanizzate;

hanno concordato, in relazione alle specifiche esigenze di mercato e produttive di ogni singola realtà, sulla possibilità di attivare contratti di Apprendistato professionalizzante, valutando in via preferenziale le candidature di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nel periodo dei dodici mesi antecedenti, sia con contratto a tempo determinato che per effetto di contratti di somministrazione anche in mansioni analoghe o uguali, a favore della Società interessata all'assunzione.

Con esclusivo riferimento ai suddetti lavoratori, le Parti hanno concordato che quanto previsto al quinto capoverso dell'art. 1 della Disciplina contrattuale circa la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato debba essere riferito al 95% dei lavoratori di cui al presente Punto.

Per i suddetti lavoratori, qualora assunti per l'acquisizione della qualifica di addetto alle linee meccanizzate, sarà applicato il trattamento retributivo specificamente definito.

Le Parti hanno inoltre convenuto che sarà svolto in sede aziendale un esame della situazione in essere in merito alle diverse tipologie contrattuali, fatti salvi eventuali accordi aziendali esistenti, con l'obiettivo di verificare e favorire, in presenza dei necessari presupposti produttivi e di mercato, possibili percorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità consentite dai vincoli di legge previsti in materia.

